

ASSO INGEGNERI ED ARCHITETTI DELL'EMILIA ROMAGNA - 8 ottobre 2024

Linea Guida 1 Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Premessa

La scelta di non aver riportato all'interno del codice quanto previsto nella Linea Guida 1 ANAC è una scelta molto discutibile.

Ne è stata riportata solo una parte relativa alla disciplina dei RTP che secondo alcune interpretazioni, non è nemmeno coerente con la disciplina generale dei RTI.

Infatti la linea guida n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" delibera n.973 del 14/09/2016 e aggiornata con la delibera n.138 del 21/02/2018 e in particolare la parte IV, punto 2.2.2, recita a proposito dei requisiti richiesti per partecipare alle gare di affidamento :

-omissis-

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore

compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

In netto contrasto con quanto stabilito dal nuovo codice

Proposta migliorativa al DLGS 36/2023

A) Concorrenza e Requisiti

Il problema dei requisiti cioè le verifiche triennali previste nel codice non è accettabile, perlomeno sarebbe stato necessario mantenere il termine dei 10 anni. Da sempre, dai tempi del primo regolamento, la valutazione dei requisiti per le gare di progettazione è fondato sui 10 anni. Adottando il criterio triennale dei requisiti, le società di progettazione specialistiche rischiano di sparire: si tratta quindi di tutelare il mercato e la libera concorrenza, con riferimento particolare alle micro, piccole e medie imprese di progettazione.

B) Subappalto, Equo Compenso e Assicurazioni

Si ritiene negativa l'eliminazione *tout court* del divieto di subappalto della progettazione. Non solo per i profili di responsabilità che rischiano di moltiplicarsi o di non essere chiari ma anche ai fini della qualità del prodotto finale.

Pur in presenza dei noti vincoli europei riteniamo sia ancora possibile prospettare che, in linea di massima, sia consentita la sola subappaltabilità di specifiche attività e/o degli studi specialistici, lasciando alle singole amministrazioni, per progettazioni non complesse, la possibilità di allargare la fascia di attività subappaltabile.

La disciplina dell'equo compenso con la Legge 49/2023 non si integra con l'art 8 del codice. Se ci sono delle eccezioni, come può funzionare operativamente l'equo compenso come principio generale? Per quale motivo le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero pretendere un corrispettivo scontato rispetto le tariffe professionali stabilite per legge per un prodotto intellettuale il cui valore è prestabilito?

Non vengono disciplinati i profili Assicurativi per le singole funzioni svolte dai professionisti non esistendo profili assicurativi sul mercato veramente All Risk a tutela del professionista ma soprattutto della Pubblica Amministrazione.